

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **102/1988** (ECLI:IT:COST:1988:102)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **14/10/1987**; Decisione del **14/01/1988**

Deposito del **26/01/1988**; Pubblicazione in G. U. **10/02/1988**

Norme impugnate:

Massime: **10281**

Atti decisi:

N. 102

ORDINANZA 14-26 GENNAIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 431, terzo e quarto comma, e 423, quarto comma, del codice di procedura civile, come modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (Nuovo processo del lavoro), promosso con ordinanza emessa il 9 giugno 1983 dal Tribunale di Bari, iscritta al n. 780 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 dell'anno 1984;

Visto l'atto di costituzione di Spinelli Michele nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale di Bari con ordinanza in data 9 giugno 1983 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 431, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non consente alla parte condannata, con ordinanza ex art. 423 cod. proc. civ., al pagamento di somme di denaro di adire il giudice di appello per ottenerne un'ordinanza non impugnabile di sospensione dell'esecuzione del provvedimento suddetto, quando da questa possa derivarle gravissimo danno; ovvero, dell'art. 423, quarto comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non consente l'immediata impugnazione dei provvedimenti ivi previsti davanti al giudice di secondo grado;

che la parte privata costituita ha rappresentato che la controversia - nel cui ambito si era inserita, in pendenza di decisione su regolamento di competenza, la fase di gravame dalla quale proviene l'esposta questione - è stata transatta davanti al giudice di primo grado cui sono stati restituiti gli atti dopo la decisione sul regolamento stesso;

che conseguentemente è venuta meno ogni possibilità che un'eventuale pronuncia di merito resa da questa Corte espliciti i propri effetti tipici nel giudizio a quo e che pertanto la questione diviene manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 431, terzo e quarto comma, e 423, quarto comma, cod. proc. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Tribunale di Bari con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.